

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

---

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

38° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 APRILE 2003

---

**Presidenza del presidente ASCIUTTI**

## I N D I C E

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(1918) Celebrazioni del VII centenario dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza»**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 6, 7
* COMPAGNA (UDC), relatore	6
FRANCO Vittoria (DS-U)	6
TESSITORE (DS-U)	3
VALDITARA (AN)	5
* VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	6

**(2120) Istituzione dell'assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versino in condizioni di grave disagio economico**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	7, 8, 9 e passim
BARELLI (FI), relatore	8, 9
* BEVILACQUA (AN)	8, 11
CORTIANA (Verdi-U)	11
D'ANDREA (Mar-DL-U)	8, 11
FAVARO (FI)	10
GABURRO (UDC)	11
MODICA (DS-U)	8
PESCANTE, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali	9

* PIZZINATO (DS-U)	Pag. 10
* TESSITORE (DS-U)	8
* TOGNI (Misto-RC)	12

**(1974) Deputati Elio VITO ed altri. – Istituzione del Museo Nazionale della Shoah**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	12
BETTA (Aut)	17
BONO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali	18
COMPAGNA (UDC)	16
FAVARO (FI)	15
* FRANCO Vittoria (DS-U)	14
SOLIANI (Mar-DL-U)	13
VALDITARA (AN)	17

**(894) Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico**

**(1057) ACCIARINI. – Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale**  
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	19
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	20

**N.B.:** I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

*I lavori hanno inizio alle ore 15.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(1918) Celebrazioni del VII centenario dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza»**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1918.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta del 25 marzo scorso, nel corso della quale aveva avuto inizio la discussione generale che proseguirà nella seduta odierna.

TESSITORE (DS-U). Premetto che, in linea di principio, non ho niente in contrario alle celebrazioni del VII centenario dell'università degli studi «La Sapienza» di Roma, proposte dal disegno di legge in esame. Inoltre, auspico di non essere sospettato di invidia per le considerazioni che mi accingo a svolgere, visto che l'università «Federico II» di Napoli, di cui sono stato rettore, ha celebrato anch'essa il suo VII centenario 80 anni fa, essendo peraltro tra le tre o quattro università più antiche del mondo e una delle poche a poter vantare una data di fondazione certa, nello specifico il 5 giugno 1224. In tale data Federico II da Siracusa indirizzò ai funzionari del regno la *generalis lictera* con la quale comunicava di aver fondato lo *studium generale* presso «...*Neapolim amoenissimam civitatem...*», come allora veniva definita Napoli. Vorrei innanzitutto sottoporre all'attenzione del rappresentante del Governo e dei colleghi due problemi di carattere più generale e di merito per i quali – almeno per uno di essi – non saprei suggerire una soluzione. Mi riferisco al rischio di introdurre come prassi normale le celebrazioni dei centenari delle università, innanzi tutto perché nel nostro Paese le università sono ben 76, ma anche per un'altra ragione che vedo aleggiare su questo tema, tanto più quando le celebrazioni sono accompagnate da consistenti elargizioni di fondi. Vado immediatamente a spiegare i motivi della mia preoccupazione.

Credo che tutti i colleghi concordino con me nel ritenere che quelle che chiamiamo «università» sono soltanto quelle che possono essere considerate eredi degli *studia generalia*. Infatti, la novità della costituzione delle università – e mi scuso per la ripetizione di aspetti certamente noti a tutti – è data proprio dalla individuazione di quelle forme organizzative che consentono di prevedere la *universitas studiorum*, ossia un sistema del sapere organizzato intorno ad alcune grandi branche che per le più antiche università corrispondono a quelle che noi oggi definiamo le facoltà di giurisprudenza, di matematica, di teologia e di medicina. In

molte città diventate sede di *studia generalia* esistevano le *scholae*, che costituivano però un qualcosa di completamente diverso rispetto alle università. Ora, se ci poniamo su questa linea, limitandoci a sole considerazioni di legittimità, senza effettuare alcuna valutazione di merito, credo che saremo subissati dalle celebrazioni di centenari rispetto ai quali i 700 anni de «La Sapienza» diventano pochi, giacché vi sono università che possono vantare anche 1000 anni di vita e qualcuna anche di più. Una di queste non è molto lontana dalla mia città; mi riferisco all'Università di Salerno e nello specifico alla Scuola medica salernitana. Se dovessimo accettare questa prassi delle celebrazioni, poiché ho iniziato a insegnare come professore ordinario proprio in quella sede, mi prenoto per presentare un apposito disegno di legge.

Non so se nell'ambito dell'esame di un disegno di legge la nostra Commissione – che in ogni caso è competente in materia di cultura – debba porsi anche questo problema; personalmente ritengo che laddove non lo facessimo correremmo il rischio di cadere nel ridicolo. Mi guardo bene anche dall'entrare nella valutazione filologica, che pure potrebbe essere svolta, dei 700, 800, 1000 anni di storia delle varie università; i colleghi, alcuni dei quali sono degli esimi storici, sono come me consapevoli della possibilità che certi diplomi e decreti costitutivi che attestano la fondazione di atenei siano falsi: si potrebbero iscrivere tra i falsi d'autore e quindi come tali potrebbero non rappresentare un elemento ostativo alle eventuali celebrazioni.

La seconda osservazione che propongo all'attenzione dei colleghi, e che in qualche modo fa riferimento più direttamente al disegno di legge in esame, riguarda la tipologia delle manifestazioni legate a queste celebrazioni, che peraltro richiedono ingenti risorse finanziarie. In questo caso si tratta allora di scegliere tra il prevedere – personalmente non vi trovo niente di eticamente ripugnante – surrettizie forme di finanziamento di iniziative per le quali esistono dei fondi specifici e la decisione di seguire un'altra strada. In questo secondo caso dovremo altresì stabilire se non sia necessario ed opportuno individuare – oggi esiste un grande interesse attorno alla cultura della valutazione – delle forme di rendicontazione, sia pure le più libere, del modo con cui gli stanziamenti vengono impiegati.

Sotto questo profilo condivido, ad esempio, il suggerimento del senatore Monticone il quale ha sottolineato l'opportunità di promuovere ricerche storiche inerenti la storia delle università, anche considerato che in questo ambito la nostra tradizione storiografica non è particolarmente ricca. Sarebbe interessante sviluppare ricerche non solo in tema di storia culturale, ma anche sociale, ad esempio per quanto riguarda la provenienza dei docenti e degli studenti.

Torno comunque a ribadire la necessità di individuare una qualche forma di verifica delle iniziative collegate a queste celebrazioni, quello che definirei quasi una sorta di decalogo interno. Sono infatti assolutamente contrario alla proliferazione di convegni e seminari ai quali magari vengono invitate le numerose *soubrette* della cultura che in tali sedi usano

ripetere – come è giusto che sia in tutte le *tournées* che si rispettino – discorsi che ascoltiamo e leggiamo da anni.

A mio avviso dovrebbero essere promosse quelle iniziative che consentono un arricchimento del patrimonio culturale del nostro Paese ed in tal senso – perdonate il cattivo gusto dell'autocitazione, che ha però solo lo scopo di esemplificazione – vorrei ricordare che quando qualche anno fa l'università «Federico II», non contenta di aver celebrato ottant'anni prima il suo VII centenario, ritenne di dovere celebrare anche l'VIII centenario della nascita del suo fondatore – sono io il responsabile di questa decisione in quanto all'epoca ero rettore di quella università – non fu presentato alcun disegno di legge. In quella occasione, tra le altre iniziative, si è dato vita ad un premio internazionale intitolato a Federico II ed è stata creata una borsa di studio presso l'Istituto italiano per gli studi storici, successivamente istituzionalizzata, si è procurata l'edizione critica di una versione francese (risalente al secolo successivo alla nascita di Federico II) del *De arte venandi cum avibus*, accanto alla riproduzione di un codice miniato. Ebbene, iniziative di questo genere mi trovano del tutto consenziente; non condivido invece quelle cui ho fatto cenno precedentemente e, se si dovesse optare per queste ultime, dico subito che quanto meno il mio voto, quello di un professore universitario ed ex rettore, non le supporterà.

Per fugare ogni dubbio, tengo a ribadire che personalmente sono convinto dell'importanza di promuovere e stimolare ricerche nell'ambito della storia delle università, ma a quanto mi consta non tutti gli atenei si preoccupano dei propri archivi e nella fattispecie dei propri archivi storici, che invece sarebbe importante sviluppare; peraltro interventi di questo tipo potrebbero rappresentare un elemento di qualificazione. La pura e semplice celebrazione mi sembra che non meriti invece la nostra attenzione.

VALDITARA (AN). Il mio sarà un intervento molto breve. Il presente disegno di legge è certamente molto importante ed interessante, tuttavia, riagganciandomi a quanto dichiarato dal senatore Tessitore, auspico una razionalizzazione delle iniziative in esso previste, onde evitare nei prossimi anni l'eccessiva proliferazione di centenari e manifestazioni simili.

Con riferimento all'utilizzo delle risorse vi sono tre settori che considero particolarmente significativi e da privilegiare: mi riferisco alla ricerca storica, all'edilizia universitaria e al diritto allo studio.

Riguardo alla ricerca storica – il senatore Tessitore poc'anzi ha fatto riferimento alle iniziative attuate per l'ottavo centenario della nascita di Federico II – in questa occasione sarebbe ad esempio estremamente interessante approfondire la figura del papa Bonifacio VIII e il contesto storico in cui visse.

In ordine agli stanziamenti ed alla loro destinazione, sarebbe auspicabile pervenire ad una qualche forma di rendicontazione di quanto verrà speso per le varie iniziative, per dare un segnale di trasparenza nella ge-

stione, ma contemporaneamente anche per lanciare un messaggio per quanto riguarda analoghe future iniziative.

Quanto al disegno di legge in esame, sui cui contenuti ribadiamo il nostro apprezzamento, preannuncio la presentazione di un emendamento teso ad incrementare la rappresentanza degli studenti dell'università «La Sapienza» all'interno del comitato promotore.

FRANCO Vittoria (*DS-U*). È anche nostra intenzione presentare un emendamento al riguardo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

COMPAGNA, *relatore*. Signor Presidente, la mia relazione è stata molto sintetica, ma evidentemente non ha mancato di sviluppare una discussione ampia che ringrazio i colleghi di aver così intelligentemente animato.

Ritorno però alla sobrietà dell'indicazione iniziale, facendo valere l'argomento che avevo già evidenziato nella relazione. Quelle prese in considerazione dal presente provvedimento sono risorse che l'ultima legge finanziaria ha accantonato e finalizzato per questa università, per cui le pur meritorie buone intenzioni rispetto alla selezione delle celebrazioni sono opportune e ci collegano all'argomento, ma sono del tutto slegate rispetto alla decisione legislativa che il Senato si accinge ad assumere.

Per quanto concerne la necessità di definire indicazioni specifiche circa le iniziative, mi sembra che sia il senatore Valditara che precedentemente il senatore Modica abbiano espresso dei rilievi critici in ordine alla composizione dei comitati, non solo sotto il profilo della rappresentanza degli studenti, ma anche per ciò che attiene le funzioni svolte dal comitato d'onore e dal comitato promotore. Sotto questo profilo mi riservo di valutare, insieme ai colleghi, l'opportunità di formulare degli specifici emendamenti, ma in linea di massima anticipo di non avere nulla in contrario ad apportare tutte le modifiche che si riterranno necessarie.

Condivido l'indicazione specifica venuta dal collega Monticone di includere tra le iniziative per il centenario quella di completare la redazione dello studio sulla storia dell'università di Roma, anche per non disperdere il lavoro svolto negli ultimi 10 o 20 anni da colleghi quali i professori Arnaldi o Cortese. In tal senso, se il senatore Monticone è d'accordo, piuttosto che un emendamento, proporrei la presentazione di un apposito ordine del giorno sul quale il mio parere sarebbe senz'altro favorevole proprio perché ho recepito l'attenta considerazione del collega.

Concludo ringraziando nuovamente i colleghi per il loro contributo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Come il relatore, concordo con gran parte degli orientamenti emersi nel corso del dibattito. Mi riferisco soprattutto a quanto osservato dal senatore Modica, il quale ha sottolineato come questo tipo di celebra-

zioni costituisca un'importante occasione per l'università per ripensare se stessa e riaffermare il proprio ruolo. Credo che si tratti di un principio importante, così come altrettanto importante è l'invito affinché siano adottate iniziative di tipo strutturale. In tal senso mi riaggancio alle considerazioni del senatore Tessitore, da me pienamente condivise, il quale ha evidenziato l'esigenza di non celebrare l'effimero ma la sostanza delle cose.

Il senatore Favaro, esprimendo il suo consenso sul presente disegno di legge, ha rivolto l'invito - con cui concordo - a valutare questi eventi come un modo per attirare l'attenzione dell'opinione pubblica sui problemi dell'università.

Per quanto attiene ai fondi stanziati, desidero svolgere una considerazione estremamente pragmatica. Sento parlare della riforma della burocrazia, ma non si parla mai dell'utenza, sento parlare della riforma sanitaria, ma non dei malati. Desidererei quindi che, affrontando i problemi dell'università, al centro fossero posti gli studenti e non altro. Mi auguro che si colga questa occasione per riflettere sul ruolo importantissimo dell'università per la nostra cultura e soprattutto per i giovani che rappresentano il nostro futuro.

Il disegno di legge alla nostra attenzione è d'iniziativa governativa, ma affermo fin d'ora che il Governo è disponibile a sostenere gli emendamenti che saranno proposti al fine di migliorare il testo.

PRESIDENTE. Propongo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì prossimo, 11 aprile, alle ore 12. Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

**(2120) Istituzione dell'assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versino in condizioni di grave disagio economico**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2120.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Avverto che il relatore ha presentato il seguente ordine del giorno:

**0/2120/1/7**

BARELLI, *relatore*

«La Commissione istruzione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2120, recante l'istituzione dell'assegno "Giulio Onesti" in favore degli sportivi italiani che versino in condizioni di grave disagio economico,

considerato che gli sportivi attualmente in possesso dei requisiti previsti al comma 1 dell'articolo 1 per l'accesso all'assegno straordinario vitalizio potrebbero rivelarsi superiori al numero di 5 previsto dall'articolo 2 quale tetto massimo per le assegnazioni annuali,

impegna il Governo a:

- 1) compiere una ricognizione degli sportivi in stato di necessità;
- 2) impegnare, nell'anno 2003, l'intero stanziamento di 75.000 euro previsto dall'articolo 3, eventualmente in favore di un numero di sportivi superiore a 5;
- 3) rinvenire fondi ulteriori onde poter corrispondere alle esigenze eccedenti il numero di 5;
- 4) regolamentare la previdenza pubblica degli sportivi in modo tale da rendere possibile efficaci forme di tutela in favore di coloro che versano in condizioni di grave disagio economico».

BARELLI, *relatore*. L'ordine del giorno recepisce i timori manifestati dai colleghi nel corso del dibattito circa il rischio di escludere dall'attribuzione dell'assegno personalità del mondo sportivo pure in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

MODICA (*DS-U*). Chiedo che nell'ordine del giorno sia previsto l'impegno del Governo ad armonizzare i benefici previsti dalla legge con quelli eventualmente concessi ai sensi della legge n. 440 del 1985 (cosiddetta legge Bacchelli), perché temo che si sia dimenticato che il presente disegno di legge è in effetti una fotocopia della legge appena citata e vi è quindi il rischio di sommare ai benefici in essa previsti quelli stabiliti con la norma che ci accingiamo ad approvare.

D'ANDREA (*Mar-DL-U*). Desidero suggerire al relatore una piccola modifica di questo ordine del giorno volta a sostituire al punto n. 4) le parole: «regolamentare la previdenza pubblica» con le altre: «assumere iniziative per regolamentare la previdenza pubblica».

BEVILACQUA (*AN*). Sarebbe a mio avviso opportuno che nel punto n. 1) fossero inserite dopo le parole: «in stato di necessità» le parole: «che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1».

TESSITORE (*DS-U*). Nutro qualche dubbio circa la possibile sovrapposizione di contenuto fra i punti n. 2) e n. 3).

PRESIDENTE. Onde recepire l'osservazione del collega Tessitore, sarebbe forse utile premettere al punto n. 3) le parole: «per gli anni successivi».



BARELLI, *relatore*. Accolgo i suggerimenti avanzati e propongo il seguente nuovo testo dell'ordine del giorno:

**0/2120/1/7 (nuovo testo)**

BARELLI, *relatore*

«La Commissione istruzione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2120, recante l'istituzione dell'assegno "Giulio Onesti" in favore degli sportivi italiani che versino in condizioni di grave disagio economico,

considerato che gli sportivi attualmente in possesso dei requisiti previsti al comma 1, dell'articolo 1 per l'accesso all'assegno straordinario vitalizio potrebbero rivelarsi superiori al numero di 5 previsto dall'articolo 2 quale tetto massimo per le assegnazioni annuali,

impegna il Governo a:

1) compiere una ricognizione degli sportivi in stato di necessità che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1;

2) impegnare, nell'anno 2003, l'intero stanziamento di 75.000 euro previsto dall'articolo 3, eventualmente in favore di un numero di sportivi superiore a 5;

3) per gli anni successivi, rinvenire fondi ulteriori onde poter corrispondere alle esigenze eccedenti il numero di 5;

4) assumere iniziative per regolamentare la previdenza pubblica degli sportivi in modo tale da rendere possibile efficaci forme di tutela in favore di coloro che versano in condizioni di grave disagio economico;

5) armonizzare i benefici della presente legge con quelli della legge n. 440 del 1985 (cosiddetta legge Bacchelli)».

PESCANTE, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Accolgo l'ordine del giorno nel testo riformulato dal relatore.

PRESIDENTE. Stante l'accoglimento del rappresentante del Governo, l'ordine del giorno non sarà posto ai voti.

Passiamo quindi all'esame e alla votazione degli articoli.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

PIZZINATO (*DS-U*). Esprimo il voto favorevole del mio Gruppo su questo disegno di legge, auspicando che esso rappresenti un primo passo, così come evidenziato nell'ordine del giorno presentato, per affrontare più complessivamente i problemi della previdenza degli sportivi.

Desidero sottolineare un dato emerso nel corso della discussione svoltasi questa mattina in sede di Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale: sono circa 6.000 gli sportivi i cui versamenti presentano delle irregolarità, mentre i cosiddetti silenti ammontano a 21.000. Questi dati bastano da soli ad indicare la necessità di un riesame del sistema previdenziale del settore sportivo, per renderlo universale sia per quanto riguarda gli sportivi professionisti, sia per coloro che svolgono attività sportiva solo periodicamente. Non va poi dimenticato il problema dei tecnici sportivi; conosco allenatori di sportivi ad altissimo livello, mondiale ed europeo, che percepiscono compensi insufficienti anche a far fronte al semplice sostentamento e che non godono di alcuna copertura previdenziale.

Il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare rappresenta un passo in avanti che ci consente – ed è questa la ragione del nostro voto favorevole – di dare una risposta ai casi più drammatici. Siamo tuttavia consapevoli della necessità di soluzioni più complessive, soprattutto nel momento in cui lo sport deve diventare un diritto sociale. Il nostro quindi è un voto favorevole convinto, con l'impegno però a muoverci in tale direzione.

FAVARO (*FI*). Desidero esprimere non solo il convinto voto favorevole a nome del Gruppo Forza Italia, ma anche la soddisfazione per l'approvazione di questo disegno di legge che, come è stato sottolineato, è quasi la copia della legge n. 440 del 1985, ma che comunque ricalca un meccanismo ben oliato, che ha prodotto buoni risultati in passato anche in altri settori. Con il provvedimento in esame si compie un atto di giustizia nei confronti di una categoria che attraverso notevoli sacrifici dà lustro al nostro Paese.

Ritengo, altresì che le lacune del testo evidenziate nel corso della discussione siano pienamente colmate dall'ordine del giorno proposto e riformulato dal relatore sulla base delle istanze emerse. Mi riferisco, in particolare, all'ampliamento del numero dei beneficiari rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, un'opportunità che, soprattutto in sede di prima applicazione della norma, potrebbe consentire di sanare una situazione pregressa.

Condivido anch'io la necessità di affrontare molto seriamente i problemi del sistema previdenziale nel mondo dello sport. Se ciò sarà fatto potrà divenire inutile l'applicazione della presente legge. Non si comprende infatti la ragione per cui uno sportivo professionista non possa godere di una adeguata copertura previdenziale.

In conclusione, ribadisco il nostro voto favorevole al presente disegno di legge.

CORTIANA (*Verdi-U*). Signor Presidente, desidero riallacciarmi all'intervento del senatore Pizzinato e all'ultima parte di quello testé svolto dal senatore Favaro. In effetti, uno Stato che approva due leggi come la presente e la cosiddetta legge Bacchelli si limita, con un approccio caritatevole, a mettere una toppa ad una situazione mortificante della dignità di persone che hanno svolto la loro attività sia in campo sportivo che artistico. Non spetta a questa Commissione un lavoro approfondito sugli aspetti inerenti la riforma del sistema previdenziale, ma prego comunque il Presidente di attivarsi presso le Commissioni competenti affinché si possa affrontare il problema di una riforma complessiva del sistema previdenziale dei settori artistico e sportivo.

Esprimo apprezzamento per lo spirito di collaborazione che ha caratterizzato la discussione del presente provvedimento, un atteggiamento che sarebbe auspicabile in ogni circostanza e che è stato determinato anche dall'apertura al confronto dimostrata in questa occasione dal Governo.

BEVILACQUA (*AN*). A nome del mio Gruppo esprimo il voto favorevole su questo disegno di legge e aggiungo che ritengo importante aver affrontato la problematica in esso trattata. Credo che i problemi in ambito sportivo siano numerosissimi, ma è stato importante muovere questo primo passo. Sarebbe stata auspicabile una maggiore dotazione di risorse che consentisse, in sede di prima applicazione, di soddisfare una platea più ampia di beneficiari, così come previsto nell'ordine del giorno proposto dal relatore.

L'unica perplessità riguarda le modalità di nomina del presidente della commissione prevista dal comma 2 dell'articolo 2, che nel testo in esame non vengono specificate.

GABURRO (*UDC*). Esprimo il nostro convinto voto favorevole su questo disegno di legge. Colgo l'occasione per sottolineare anch'io come sul tema dello sport, proprio in virtù della trasversalità degli schieramenti, sia stato possibile elevare la qualità del nostro confronto politico.

D'ANDREA (*Mar-DL-U*). Desidero anch'io svolgere una brevissima dichiarazione di voto per esprimere la soddisfazione del nostro Gruppo per le modalità, ma anche per la tempestività con cui si è pervenuti alla soluzione di questo problema, anche grazie all'iniziativa assunta dal Governo, fornendo così una risposta più adeguata ed organica ad esigenze precedentemente emerse in questa sede attraverso iniziative parlamentari. Mi per-

metto anche di richiamare le problematiche sulle quali si sono soffermati i colleghi Pizzinato e Cortiana, relative all'assetto previdenziale, ritenendo anch'io indispensabile mettere mano ad una riforma complessiva del sistema previdenziale di questo settore che necessita – ripeto – di una regolamentazione specifica, anche per evitare il determinarsi di situazioni talvolta veramente insostenibili non solo per gli sportivi professionisti, ma anche per tutti quei soggetti che ruotano attorno a questo mondo.

TOGNI (*Misto-RC*). Anche la mia sarà una dichiarazione di voto favorevole, che si va ad aggiungere a quelle testé manifestate dai colleghi che hanno unanimemente partecipato alla discussione animati da uno spirito di collaborazione che si è rivelato estremamente proficuo.

Condivido quanto sottolineato dai colleghi Pizzinato e Cortiana, i quali hanno sottolineato la necessità di affrontare complessivamente il problema della riforma del sistema previdenziale nel mondo dello sport.

Ribadiamo pertanto il nostro voto favorevole ad un disegno di legge con il quale si tenta di restituire una vita dignitosa a persone che con impegno e sacrificio hanno dato lustro all'Italia.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

(*All'unanimità*)

(1974) *Deputati Elio VITO ed altri. – Istituzione del Museo Nazionale della Shoah*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n.1974, sospesa nella seduta del 25 marzo scorso, nel corso della quale era stata svolta la relazione.

Poiché nessuno domanda di parlare in discussione generale e il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in replica, ed inoltre sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni affari costituzionali e bilancio sul disegno di legge, possiamo passare all'esame ed alla votazione degli articoli.

(*Il Presidente accerta la presenza del numero legale*)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

SOLIANI (*Mar-DL-U*). Il nostro voto sul presente disegno di legge sarà certamente favorevole. Riconosciamo, infatti, il valore di questa iniziativa, nata non solo con il concorso di tutti i Gruppi parlamentari, ma anche su sollecitazione di autorevoli esponenti del mondo della cultura. Ciò sta a significare che in modo diretto il Parlamento ha saputo recepire un'esigenza che esisteva già nei fatti.

La relazione del collega Monticone ha colto gli elementi essenziali di questo provvedimento; il relatore ha tra l'altro richiamato il senso vero della *Shoah*, ricordando anche la definizione esatta di questo termine che ha appunto il significato di «catastrofe».

Nell'esprimere il nostro convinto voto favorevole a questa norma, avvertiamo l'importanza dell'iniziativa ad essa sottesa, volta a raccogliere la testimonianza di ciò che è sopravvissuto alla *Shoah*, ossia il senso della dignità dell'uomo, quello che era rimasto tra le macerie e che venne riaffermato nella Carta costituzionale. Sotto questo profilo riteniamo che il provvedimento in esame – che istituzionalizza il museo della *Shoah*, nella città di Ferrara – si ponga in linea di continuità rispetto all'obiettivo di mettere in luce e conservare ciò che è sopravvissuto a questa grande tragedia. Il senso della memoria è tutto scritto in questo disegno di legge, una memoria che fa riferimento a fatti concreti, a quello che è realmente accaduto e cioè le leggi razziali, la deportazione e la morte di milioni di ebrei in Europa e di migliaia in Italia.

Il tema della memoria apre interrogativi fondamentali sulle ragioni per cui tutto ciò sia potuto accadere, diventando così elemento costitutivo nella formazione della coscienza delle persone e non soltanto per il senso di appartenenza ad una storia – e quindi in termini di responsabilità rispetto al presente – ma anche dal punto di vista della formazione di una coscienza nazionale ed europea che non può prescindere da questo elemento.

Il museo istituito dalla norma in esame è un luogo di documentazione, di raccolta di testimonianze che forma la coscienza delle nuove generazioni, rendendo costantemente viva questa memoria. La scelta di Ferrara quale sede del museo ha naturalmente un significato simbolico, giacché questa città è in realtà il luogo simbolo di un itinerario che, sia rispetto all'Italia che all'Europa, ha scritti in sé i segni della cultura ebraica e nello specifico della *Shoah*. Ripeto, la città di Ferrara è legata all'ebraismo e questo sta a significare, non solo per Ferrara, ma per l'Italia e l'Europa, che, insieme ovviamente ad altre culture, anche quella ebraica sicuramente ci appartiene.

Un'ultima considerazione. È evidente che questo museo e le iniziative ad esso collegate ne fanno un luogo essenzialmente di cultura e in

questo senso la cultura nutrirà il cammino delle scuole, come del resto la norma esplicitamente prevede. Il termine «cultura» va inteso nella sua accezione generale, comprensiva anche dell'arte e della letteratura che a Ferrara hanno avuto momenti di grande espressione.

Le scuole in verità hanno già dato vita ad iniziative che riguardano da vicino questo itinerario della memoria; auspico quindi che a ciò si aggiunga una significativa collaborazione con gli enti locali, nonché con il Centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano al fine di favorire quella circolazione di idee e di valori che è propria della nuova struttura rappresentata dalla scuola dell'autonomia nell'ambito del territorio. Il riferimento al suddetto Centro mi sembra particolarmente opportuno perché è evidente che i protagonisti di allora sono anche quelli di oggi; siamo quindi in presenza di una testimonianza viva che nutre la memoria, ma anche la cultura delle nuove generazioni del nostro Paese.

FRANCO Vittoria (*DS-U*). Anche il mio Gruppo voterà a favore di questa iniziativa legislativa che consideriamo quanto mai opportuna per le medesime ragioni egregiamente esposte dal collega Monticone nella sua relazione.

La *Shoah* è una delle enormi tragedie del '900 e il Museo di Ferrara – che il disegno di legge in esame istituisce – dovrà essere testimonianza di una tragedia che non dovrà più ripetersi e luogo di raccolta di documentazione, di memoria, di comunicazione di valori irrinunciabili. In cima alla scala di tali valori colloco il rispetto della dignità umana, il riconoscimento dell'altro nella convivenza reciproca.

Credo che uno dei tratti più intollerabili della *Shoah* sia proprio il disprezzo per la dignità umana che veniva esercitato nei *lager*. Abbiamo tutti in mente la figura del *muselmann*, del «musulmano», nelle testimonianze di Primo Levi o di Bettelheim. *Muselmann* è un non uomo; *muselmänner* erano i prigionieri ridotti a non uomini, a «un fascio di funzioni fisiche ormai in agonia» – come scrive Primo Levi –, privati della minima traccia di consapevolezza. Sempre Primo Levi, riferendosi ai *muselmänner*, diceva: «Si esita a chiamare morte la loro morte, davanti a cui essi non temono perché sono troppo stanchi per comprenderla...», «E se potessi racchiudere in un'immagine tutto il male del nostro tempo, sceglierei questa immagine, che mi è familiare: un uomo scarno, dalla fronte china e dalle spalle curve, sul cui volto e nei cui occhi non si possa leggere traccia di pensiero». Questo era l'essere a cui era ridotto l'uomo! La creazione di queste figure di «musulmani» è un tale crimine – diceva Bettelheim – da trascinare con sé anche gli autori del crimine. Tant'è che anche i comandanti di Auschwitz diventano dei musulmani, anche se ben vestiti: senza capacità di reagire, ridotti a macchine «di cui i superiori manovrano i bottoni di comando». Quindi anche loro, autori di questi crimini, erano divenuti dei «sottouomini».

Voglio ricordare in questa occasione anche un'altra grande personalità del '900, che ha molto da dire su questa tragedia: Hannah Arendt. Anche lei rinchiusa per alcune settimane in un campo di concentramento (era

ebrea ed era perciò fuggita dalla Germania a causa delle persecuzioni nei confronti degli ebrei, che cominciò a subire sin dal 1933; fuggì prima in Francia e poi negli Stati Uniti), passò il resto della sua vita a cercare di capire come fosse potuta accadere, nel pieno del mondo civilizzato, la tragedia di Auschwitz, che lei definì come una sorta di abisso che si era aperto nella storia dell'umanità. Parlandone negli anni '40 definì questa tragedia un «male radicale» e più tardi, negli anni '60, la definì una «spaventosa, indicibile e inimmaginabile banalità del male». Questa era stata a suo avviso la *Shoah*.

Parliamo ancora di qualcosa che consideriamo indicibile, non perché si tratti di qualcosa di mistico, ma perché ha aperto un tale abisso nella storia dell'umanità e nei rapporti interumani che resta ancora nel fondo inenarrabile, difficilmente indagabile, anche se cominciano a esservi tentativi di spiegare. Notevole in tal senso è quello che propone Zygmunt Bauman in una prospettiva sociologica.

Non si può tuttavia sfuggire alla testimonianza e alla memoria, raccogliendo anche la forte volontà di testimonianza dei sopravvissuti. La possibilità di raccontare è stata spesso motivo di resistenza nei *lager* (naturalmente quando questa era possibile).

Il senatore Monticone al riguardo citava Primo Levi, chimico di formazione e diventato scrittore proprio per testimoniare l'esperienza vissuta. Anche se bisogna purtroppo aggiungere che alcuni di coloro che hanno voluto testimoniare non hanno poi retto il peso di quell'esperienza tragica e hanno posto fine alla loro vita. Chi non ha avuto il vantaggio dell'abilità della scrittura ha lasciato comunque testimonianze orali, familiari. Altri si sono invece sottratti al racconto, ed è stato anche questo un modo per reagire alla tragedia. Credo dunque che sia dovere e responsabilità della generazione cui appartengo fare da tramite fra coloro che hanno vissuto in prima persona l'esperienza tragica della *Shoah* e le generazioni più giovani che possono averne notizia solo sui libri e vedere ciò che noi preserviamo, avvalendosi di un luogo come appunto il museo di Ferrara.

L'istituzione del Museo è in tal senso una iniziativa che considero lodevole e che auspico possa costituire una forma minima di risarcimento nei confronti di quelle generazioni che hanno subito quella tragedia e che sono state private della dignità dell'essere umano, ma anche un nostro atto di responsabilità rispetto alle generazioni future.

FAVARO (FI). Intervengo brevemente per dichiarare il convinto voto favorevole del Gruppo Forza Italia al disegno di legge n. 1974. Per esperienza conosco la difficoltà con cui non solo la gente comune, ma gli stessi studiosi tornano a ricordare e a rileggere le pagine tristi del passato, tant'è che qualcuno ha tentato di cambiare la storia negando il significato e la tragedia rappresentata dalla *Shoah* e dai campi di concentramento.

Riteniamo che l'istituzione del Museo Nazionale della *Shoah* sia una lezione di civiltà e di tolleranza, anzi qualcosa di più, giacché la tolleranza presuppone una considerazione di se stessi come superiori agli altri che accettiamo proprio in quanto siamo buoni e tolleranti. In questo caso,

quindi, preferirei che si parlasse più di riconoscimento della dignità dell'altro, in tal senso recuperando tutta la cultura del nostro passato.

Approvo, altresì, l'impostazione della norma in esame, che attraverso l'istituzione del suddetto Museo intende coinvolgere le scuole e gli enti locali.

Aggiungo poi che la scelta della città di Ferrara come sede del Museo è estremamente valida, anche perché ci richiama a letture suggestive effettuate, devo dire, più negli anni passati che in quelli attuali.

In conclusione, ribadisco il nostro totale consenso nei confronti del provvedimento.

COMPAGNA (UDC). Desidero anch'io preannunziare il voto favorevole del mio Gruppo su questo disegno di legge, in merito al quale credo sia opportuno ricordare l'impegno profuso dall'ex sottosegretario Sgarbi – ma anche da parte di un collega di Ferrara, l'onorevole Franceschini – ai fini della riconciliazione dell'Italia con uno dei luoghi più vivi dell'ebraismo, la Ferrara di Giorgio Bassani e del suo romanzo «Il giardino dei Finzi Contini». Da questo punto di vista mi pare opportuno che l'istituzione del Museo Nazionale della Shoah preveda tutta una serie di collegamenti culturali con gli altri musei ebraici, in particolare con il Centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano.

Al contrario di quanto auspicato dalla collega Franco, non credo che la tragedia della Shoah sia in alcun modo risarcibile attraverso le generazioni presenti e future. Devo dire con molta franchezza che di fronte alla solennità con la quale il Senato oggi si appresta ad approvare questo disegno di legge avverto una sorta di lacerazione della coscienza. Da questo punto di vista la citazione di Hannah Arendt da parte della collega Franco non mi sembra felice, né opportuna, non solo in termini di denuncia del totalitarismo come meccanismo della banalità del male, ma anche sotto un altro profilo; mi riferisco a quando Hannah Arendt, nella sua invettiva contro l'illuminismo dei diritti umani, si chiede a che cosa servano i diritti laddove viene negato il diritto ad avere diritti! Quello fu il senso di una tragedia in cui si perpetrò una vera e propria violazione dell'altro ed è appunto a fronte della *Shoah* che noi possiamo affermare che il diverso ha avuto nome Abramo. In un contesto in cui l'Europa riteneva di aver sconfitto la fortissima ondata di antisemitismo che ebbe luogo a cavallo tra l'800 e il '900 si incubava invece il «peggio» che potesse avvenire. Però, rispetto a questo «peggio», anche a fronte del recente dibattito in materia di politica internazionale svoltosi in Senato, rileviamo che tutto ruota attorno alle Nazioni Unite, all'Iraq e, ovviamente, agli Stati Uniti. Ricordo che mi colpì profondamente il fatto che, a tre settimane dall'11 settembre, nell'ambito di una conferenza internazionale promossa dall'ONU sul tema del razzismo, due paesi membri, l'Iraq e la Siria, trasformassero quella tribuna in un'orgia di antisionismo. Peraltro, è con dispiacere che rilevo come il Governo di allora, lo stesso di oggi, non abbia ancora dato risposta ad un'interrogazione da me presentata insieme ad altri colleghi a tale proposito. Infatti, se vogliamo chiamare le cose con il loro



nome, dobbiamo dire che celebriamo, giustamente, nel caso del Museo di Ferrara la nostra identità nazionale, che comprende anche la cultura ebraica, e dobbiamo anche dire che il sionismo, l'idea di uno Stato nazionale per l'ebraismo nata nell'800, quindi prima della tragedia nazista, è una idea legittima, che la si condivide o meno. Tuttavia, le Nazioni Unite, su iniziativa dei suddetti due Paesi, nell'ambito di un documento ufficiale, hanno preteso di bollare il sionismo come una forma di razzismo. Ora, è possibile che si sia trattato di un errore diplomatico da parte degli Stati Uniti abbandonare quella conferenza, ma va comunque a onore della rappresentanza diplomatica inglese l'essersi schierata con gli Stati Uniti pur senza entrare nel merito. E allora, rispetto alla raffinata citazione di Braudel, con la quale i deputati Violante e Vito fanno riferimento a quella contiguità che lega sempre il passato al presente, sento l'obbligo di sottolineare che quanto più cerchiamo di recuperare quel rapporto radicato dalla violenza tra le comunità nazionali e quelle ebraiche – e la scelta di Ferrara è in tal senso paradigmatica – tanto più dobbiamo avere un'idea universale per cui non si può e non è ammissibile dare determinati giudizi. Come per il mazzinanesimo, così per il sionismo, non è possibile affermare che si tratti di una forma di razzismo, e questo anche se si è monarchici! Quanto è invece avvenuto con l'avallo delle Nazioni Unite poche settimane prima dell'attentato dell'11 settembre mi è sembrato il segno di uno sradicamento del rapporto etico, politico e civile. Ogni eccesso di disattenzione dimostrata dai Paesi europei di fronte ad inaccettabili forme di intolleranza come questa mi sembra estremamente grave.

BETTA (*Aut.*). Intervengo molto brevemente per dichiarare il mio voto favorevole a questo disegno di legge. Ritengo emblematico che attorno all'iniziativa in oggetto, realizzata con il concorso sia della maggioranza che dell'opposizione in uno spirito *bipartisan*, si sia riusciti non solo a trovare consenso, ma anche ad individuare un ragionamento condivisibile che consenta di leggere anche le scelte politiche attuali in modo più approfondito. Penso che il ricordo, la conservazione della memoria ed anche l'istituzione di questo Museo rappresentino elementi estremamente importanti per la crescita delle giovani generazioni, soprattutto quando è possibile ancora accedere a testimoni che sono stati protagonisti di questa grande tragedia. Semmai ci sarebbe da chiedersi quale sia la ragione di un'attenzione così tardiva su questi temi. Ma non è mai troppo tardi e quindi il mio voto sarà assolutamente positivo.

VALDITARA (*AN*). Vorrei ricordare due episodi della mia vita che credo mi abbiano vaccinato contro qualsiasi ipotesi di razzismo e antisemitismo e che considero strettamente collegati a questo disegno di legge. Poco più che ragazzino visitai il campo di concentramento di Dachau e ricordo che l'impatto emotivo che ebbi nel vedere quanto la barbarie dell'uomo avesse realizzato in quei luoghi fu tale da provocare in me un senso di autentico disgusto non soltanto nei confronti di una determinata ideologia, ma anche rispetto ad un modo di pensare il rapporto con l'altro.

Il secondo episodio riguarda una storia drammaticamente e intensamente raccontata da una sopravvissuta in occasione delle iniziative collegate al Giorno della memoria che, come assessore provinciale, organizzai due anni fa a Milano in collaborazione con le scuole. Questa donna, che era una bambina di 9 anni quando perse tutta la sua famiglia in un campo di concentramento, ci raccontò che la sua unica felicità e quello che le dava un po' di forza era la presenza in quello stesso campo del padre, unico familiare rimasto. Suo padre, però, ad un certo punto fu allontanato e gasato e questa bambina rimase completamente sola.

Credo che queste aberrazioni e queste barbarie non debbano mai più ripetersi e che sia importante che vengano testimoniate ai giovani con documentazioni concrete.

C'è però un altro aspetto da tenere presente. Destano in me grave preoccupazione le dichiarazioni di alcuni terroristi islamici che, affermando la necessità di sopprimere gli ebrei, rievocano nel linguaggio e nei pensieri una mitologia e tentazioni che credevamo fossero definitivamente scomparse o almeno assolutamente marginali. Di fronte a queste dichiarazioni mi viene il dubbio che non si sia fatto abbastanza, non solo in Italia, ma anche a livello internazionale per condannare, emarginare e stigmatizzare questi fatti. Troppo spesso rispetto a questo genere di episodi si assiste ad una sorta di giustificazione che si fa risalire a ragioni di opportunità geopolitica.

In tal senso ritengo che l'istituzione del Museo Nazionale della Shoah possa rappresentare un vaccino contro derive particolarmente pericolose che mi auguro in Italia nessuno abbia voglia di comprendere e di giustificare.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)*

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*(All'unanimità)*

BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Desidero esprimere la soddisfazione del Governo per la corale convergenza di tutte le forze politiche su questo provvedimento, che è stato fortemente voluto nell'ambito di una iniziativa che ha visto la collaborazione di rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari, che ho avuto l'onore di coordinare promuovendo una raccolta di firme, e che trova oggi il suo coronamento con il voto definitivo del Senato.

*(894) Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico*

*(1057) ACCIARINI. – Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale*  
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 894 e 1057. Comunico che i disegni di legge in titolo, già assegnati alla Commissione in sede deliberante e indi trasferiti alla sede referente su richiesta di un quinto dei componenti della Commissione, sono stati ora nuovamente assegnati in sede deliberante con il consenso unanime di tutti i Gruppi. Propongo quindi di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte e di adottare quale testo base il testo accolto dalla Commissione in sede referente lo scorso 29 maggio e, infine, di fissare a venerdì prossimo, 11 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,20.*

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 2120

**Istituzione dell'assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versino in condizioni di grave disagio economico**

## Art. 1.

1. Agli sportivi italiani che nel corso della loro carriera agonistica hanno onorato la Patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, può essere attribuito un assegno straordinario vitalizio, intitolato «Giulio Onesti», qualora sia comprovato che versino in condizioni di grave disagio economico.

2. L'importo dell'assegno straordinario vitalizio è commisurato alle esigenze dell'interessato e non può, in ogni caso, essere superiore a 15.000 euro annui. Tale assegno è rivalutabile annualmente, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sulla base della variazione, rilevata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente.

3. La concessione può essere revocata nell'ipotesi di condanna penale, divenuta irrevocabile, cui consegua l'interdizione dai pubblici uffici o qualora vengano meno le condizioni di grave disagio economico.

4. L'assegno straordinario vitalizio non è computabile nel calcolo del reddito di coloro che ne usufruiscono, nè ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali, nè in alcun altro caso in cui il reddito del soggetto assuma rilevanza.

## Art. 2.

1. L'assegno straordinario vitalizio di cui all'articolo 1 è assegnato, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa comunicazione al Parlamento, ad un numero massimo di cinque sportivi, per ciascun anno, individuati da una commissione, istituita, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

2. La commissione di cui al comma 1, nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è così composta:

- a) il presidente;
- b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

- c) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- d) un rappresentante designato dal Comitato olimpico nazionale italiano;
- e) un rappresentante designato dalla Commissione nazionale atleti.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinato il funzionamento della commissione.

#### Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa massima di 75.000 euro per l'anno 2003, 151.950 euro per l'anno 2004 e 822.700 euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 1974

D'iniziativa Dei deputati VITO Elio, VIOLANTE, LA RUSSA, CASTAGNETTI, CÈ, VOLONTÈ, BOATO, GIORDANO, RIZZO, CENTO, INTINI e FRANCESCHINI

### **Istituzione del Museo Nazionale della Shoah**

#### Art. 1.

1. È istituito a Ferrara il Museo Nazionale della *Shoah*, di seguito denominato «Museo», quale luogo simbolico per conservare nella memoria della nazione le drammatiche vicende delle persecuzioni razziali e dell'Olocausto.

2. Il Museo ha i seguenti compiti:

a) raccogliere ed esporre le testimonianze sulla *Shoah* e sulla deportazione degli ebrei italiani;

b) promuovere attività didattiche nonchè organizzare manifestazioni, incontri nazionali e internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell'incontro tra culture e religioni diverse;

c) organizzare l'assegnazione di premi nazionali e internazionali per libri e opere a persone o enti che hanno contribuito a promuovere la conoscenza della *Shoah* e il mantenimento della sua memoria.

3. Per le attività di ricerca e documentazione scientifica il Museo si avvale della collaborazione della fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC) di Milano.

#### Art. 2.

1. Il Museo, alla cui gestione provvede una apposita fondazione costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Alla fondazione di cui al comma 1, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare il comune di Ferrara, la provincia di Ferrara, la regione Emilia-Romagna, l'Unione delle comunità ebraiche italiane, le comunità ebraiche, il CDEC e altri soggetti pubblici e privati.

3. Il direttore scientifico del Museo è nominato dall'organo con funzioni di indirizzo della fondazione, su proposta del CDEC.

## Art. 3.

1. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2003 per la realizzazione della sede del Museo, nonché la spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2003, quale contributo per le spese di funzionamento.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 894 E 1057  
ACCOLTO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE**

Art. 1.

*(Oggetto)*

1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato «deposito legale», i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione.

2. Il deposito legale è diretto a costituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti di cui all'articolo 3, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale.

I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano.

I documenti di cui al presente articolo sono depositati nelle biblioteche e negli istituti individuati dal regolamento di cui all'articolo 3, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2.

Art. 2.

*(Finalità)*

1. Il deposito legale è diretto:

*a)* alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'articolo 1;

*b)* alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali;

*c)* alla consultazione ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonché sull'abusiva riproduzione di opere librarie;

*d)* alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale.



## Art. 3.

*(Categorie di documenti destinati al deposito legale)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le associazioni di categoria interessate, sono specificate le categorie di documenti destinati al deposito legale. Con il medesimo regolamento sono altresì individuati i soggetti obbligati al deposito legale, il numero delle copie e i soggetti depositari.

2. L'obbligo di deposito dei documenti appartenenti alle categorie individuate dal regolamento di cui al comma 1, è esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera è prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato.

3. I documenti sono consegnati entro i sessanta giorni successivi alla prima distribuzione.

4. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio.

5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti:

- a) i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti;
- b) gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento;
- c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai fini della irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 5;
- d) gli strumenti di controllo;
- e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti;
- f) le modalità per l'applicazione delle sanzioni amministrative, nonché le eventuali riduzioni, di cui all'articolo 5;
- g) i criteri e le modalità di deposito dei documenti di cui all'articolo 4.

## Art. 4.

*(Altre fattispecie di deposito)*

1. Fermo restando l'obbligo di deposito legale di cui all'articolo 1, le biblioteche del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero della giustizia e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono richiedere l'invio, che è obbligatorio da parte dei soggetti richiести, di pubblicazioni ufficiali degli organi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, anche realizzate da editori esterni ai suddetti soggetti.

2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo.

3. Ferme restando le finalità di cui agli articoli 1 e 2, i soggetti obbligati al deposito, individuati dal regolamento di cui all'articolo 3, sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche una copia dei documenti, dalla stessa richiesti, anche in forma cumulativa, e strettamente inerenti alle aree della scienza e della tecnica.

#### Art. 5.

##### *(Sanzioni)*

1. Chiunque viola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro.

2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal deposito degli esemplari dovuti.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta ad un terzo qualora il soggetto obbligato successivamente provveda al deposito degli esemplari dovuti.

#### Art. 6.

##### *(Abrogazioni)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3 sono abrogati:

a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;

b) il regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;

c) l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82.



